

Città di Giovinazzo

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture (*art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*)

INDICE

Art.	Descrizione
1	Costituzione, quantificazione e ripartizione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016
2	Fondo per l'innovazione
3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
4	Condizioni legittimanti l'erogazione degli incentivi
5	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
6	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
7	Disposizioni Varie
8	Rinvio
9	Collegio di raffreddamento dei conflitti
10	Revisioni periodiche del regolamento
11	Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1

COSTITUZIONE, QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'0,40% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. così come riportati al successivo articolo 2.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.
5. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
ATTIVITÀ GENERALE	QUOTA %	ATTIVITÀ SPECIFICA	%
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	10	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione	5
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	5
VERIFICA PROGETTI	10	Attività di verifica progetto	5
		Validazione del progetto	5
FASE DI GARA	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	20
FASE ESECUTIVA	30	Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	5
		Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)	15
		Collaudo amministrativo - Certificato regolare esecuzione	5
		Collaudo statico	5
RUP E COLLABORATORI TECNICI E AMMINISTRATIVI	30	Svolgimento delle attività attribuite da disposizioni di Leggi e Regolamenti	30
TOTALI	100		100

PER SERVIZI E FORNITURE			
ATTIVITÀ GENERALE	QUOTA %	ATTIVITÀ SPECIFICA	%
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	10
FASE DI GARA	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	20
FASE ESECUTIVA	40	Direzione Esecuzione del Contratto DEC)	40
RUP E COLLABORATORI TECNICI E AMMINISTRATIVI	30	Svolgimento delle attività attribuite da disposizioni di Leggi e Regolamenti	30
TOTALI	100		100

6. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
7. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
8. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
9. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP del DL e del DEC viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 30% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
10. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del RUP, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
11. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti per le attività espropriative, le comunicazioni all'ANAC, i collaboratori amministrativi ecc.
12. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

13. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo destinandole prioritariamente al fondo di cui all'art. 2.

14. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto al precedente comma 5 per lo svolgimento della Fase di Gara.

Articolo 2

FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 3

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. Nel caso in cui nella fase di gara sia coinvolta una centrale di committenza, la ripartizione interna della corrispondente quota di incentivo, sarà riservata al regolamento interno della centrale di committenza.

3. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
4. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 4

CONDIZIONI LEGITTIMANTI L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

Le condizioni che legittimano l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche sono le seguenti:

- a) la preventiva approvazione, da parte dell'Amministrazione, di un regolamento interno e la conclusione di un accordo di contrattazione decentrata in cui vanno regolati i criteri di ripartizione fra i dipendenti interessati;
- b) gli incentivi sono riconosciuti solamente in caso di contratti di appalto, con esclusione dei seguenti contratti: concessione, partenariato pubblico-privato, locazione finanziaria;**
- c) sono incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una gara o di una procedura comparativa (art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016) o di una procedura negoziata senza bando (art. 36, comma 2, lett. c e c-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016), mentre è esclusa la possibilità di corrispondere incentivi in caso di procedure di somma urgenza e di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016), salvo in questo ultimo caso le ipotesi nelle quali, per la complessità della fattispecie contrattuale, nonostante la forma semplificata dell'affidamento, si proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, consistente nello svolgimento di indagini di mercato e di comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte sulla base di un capitolato d'onere e di elaborati progettuali predeterminati; tali requisiti essenziali ed indefettibili, legittimanti la liquidazione del compenso, dovranno comunque emergere nella motivazione della determinazione dirigenziale a contrarre o della determinazione**

dirigenziale di liquidazione del compenso, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria;

- d) gli incentivi per le funzioni tecniche non devono fare carico ai capitoli della spesa del personale, ma devono essere ricompresi nel quadro economico del singolo contratto di lavori, servizi e forniture;
- e) è necessario l'effettivo svolgimento di una delle attività tassativamente elencate dalla norma di riferimento (programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, funzioni di RUP, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti) in modo da remunerare il concreto carico di responsabilità e di lavoro assunto dai dipendenti. È vietata l'estensibilità in via analogica delle attività da remunerare.
- f) deve essere tassativamente garantita la finalità di accrescere l'efficienza e l'efficacia di attività tipiche dell'amministrazione, passibili di divenire economicamente rilevanti nella misura in cui devono produrre risparmi in termini di rispetto dei tempi e di riduzione di varianti in corso d'opera, questo significa che nell'attività di rendicontazione va dimostrata la complessità dell'appalto nonché l'effettivo rispetto, in fase di realizzazione, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo; infatti l'obiettivo è quello di stimolare e premiare l'ottimale utilizzo delle professionalità interne, rispetto al ricorso all'affidamento esterno di incarichi professionali, che porterebbero comunque oneri aggiuntivi per l'ente;
- g) ai fini dell'incentivazione per gli appalti relativi a servizi e forniture deve essere nominato un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, nel rispetto delle ipotesi previste dalle linee guida ANAC n. 3;**
- h) è vietata l'incentivazione per appalti di forniture di servizi affidati mediante adesione ad una convenzione Consip;
- i) sono escluse dalla erogazione del compenso le attività manutentive ordinarie e straordinarie che non presentano carattere di particolare complessità. Per le incentivazioni di appalti di lavori di manutenzione si deve dimostrare l'elevata complessità tale da necessitare di uno sforzo supplementare affinché l'esecuzione del contratto rispetti i documenti a base di gara, il progetto, i tempi e i costi prestabiliti, e che le attività tecniche, amministrative e contabili svolte dai dipendenti, previamente accertate, siano strettamente collegate ai lavori manutentivi da eseguire.

Articolo 5

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta, ai sensi del comma 3 dell'art 113, dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo

accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, mediante apposita determinazione dirigenziale adottata sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.

2. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
3. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
4. Non è in alcun modo consentito dare corso a forme di anticipazione nella erogazione di questo compenso. Condizione per la corresponsione della incentivazione delle funzioni tecniche è che le attività devono essere state effettivamente svolte.
5. sono ammissibili forme di corresponsione diluite nel tempo (es. cadenza annuale) solo per le attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo, sempre però in relazione all'attività effettivamente svolta.

Articolo 6

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - B) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da motivi comprovati dal Responsabile competente e fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, fino ad un massimo del 50%.

5. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi comporterà una riduzione dell'incentivo pari all'incremento del costo; tale importo costituisce economia di spesa.
6. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (con la sola eccezione delle varianti per errore progettuale);
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
9. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
10. Nel caso in cui tali compensi superino su base annua l'ammontare di euro 10.000,00, la retribuzione di risultato ai destinatari di incarichi di posizione organizzativa è ridotta del 50%, e nel caso di compensi superiori a 15.000,00 euro annui è ridotta del 70%. Tali risparmi vanno utilizzati per aumentare le somme destinate alla retribuzione di risultato degli altri titolari di posizione organizzativa.

Articolo 7

DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono autorizzati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
 - a) le RR.SS.UU.
 - b) i Dirigenti competenti per materia;
3. È consentita la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs.n. 50/2016) e prima dell'adozione del presente regolamento, a condizione che le somme siano già state accantonate allo scopo nei quadri economici riguardanti lavori, servizi e forniture.

Articolo 8

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 9

COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
- b) Dirigente del settore interessato;
- c) Rappresentante delle RR.SS.UU.;
- d) Sindaco o suo delegato.

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 10

REVISIONI PERIODICHE DEL REGOLAMENTO

1. Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).
2. In sede di prima applicazione la prima revisione sarà effettuata dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto comunale.